



Regione Lombardia

DECRETO N°

2546

Del

19/03/2013

Identificativo Atto n. 175

DIREZIONE GENERALE OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

Oggetto

REGOLAMENTAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI "INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI", AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011 N. 28".



**IL DIRIGENTE DELLA UO
ATTUAZIONE DELLE RIFORME, STRUMENTI INFORMATIVI E CONTROLLI**

RICHIAMATA la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 recante "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" ed in particolare l'art. 10 "Sistema di certificazione" e l'art. 18 "Formazione abilitante";

RICHIAMATA inoltre la legge regionale n. 22 del 28/09/2006 "Il mercato del lavoro in Lombardia";

VISTO il d.d.u.o. n. 12453 del 20 dicembre 2012 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata" ed in particolare le parti terza "standard minimi dell'offerta regolamentata e abilitante" e quarta "procedure e adempimenti relativi alle attività formative";

VISTO il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE." e in particolare l'art 15, comma 2, che stabilisce che "a decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando:

a) il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità, di cui ai commi 3 e 4, e dei criteri di cui all'allegato 4 ed attesta la qualificazione degli installatori;

b) il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell'allegato 4, punto 4;

VISTI, altresì, il comma 1, lettera f), dell'allegato 4 al D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 che stabilisce l'aggiornamento obbligatorio dei soggetti qualificati nonché l'art. 15, comma 1, che individua i soggetti qualificati all'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) come coloro che sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui alle lettere a), b) e c) del DM 37/2008;

ATTESO CHE la formazione dell'"installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - FER" è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali provvedono alla programmazione ed all'organizzazione dei percorsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni;

RILEVATO che il 24 gennaio 2013 con atto n. 13/008/CR10b/C9 la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato le Linee guida per l'adozione dello standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) - ai sensi d.lgs.28/2011;

ATTESO CHE nel documento tecnico approvato viene descritto la figura professionale del tecnico installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentate da fonti rinnovabili in termini di abilità e conoscenze, sono definiti gli elementi minimi per l'organizzazione dei corsi di formazione per l'acquisizione della qualifica abilitante nonché le caratteristiche del corpo docente ed i requisiti per le dotazioni degli specifici laboratori;

VALUTATO necessario, al fine di rispondere in tempi brevi alla domanda del territorio lombardo, di procedere alla



Regione Lombardia

regolamentazione dei percorsi in questione, integrando lo standard nazionale con una articolazione più puntuale dello standard professionale e formativo in coerenza, tra l'altro, con il sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia, di cui alla legge regionale n. 19/2007;

PRECISATO che:

- tali percorsi formativi possono essere attivati esclusivamente dagli enti accreditati all'Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi, in possesso di dotazioni laboratoriali coerenti con le singole macrotipologie nonché del corpo docente per le discipline tecniche, come stabilito nelle Linee guida;
- l'accesso a tali percorsi è ammesso a chi possiede un titolo o attestato nel settore di competenza in materia di formazione professionale secondo quanto stabilito al punto 4 dell'Allegato 4 del D.lgs. 28/2011 ;
- ferma restando l'unicità della figura professionale, per ciascun percorso di installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili deve identificarsi uno specifico indirizzo con riferimento a specifiche tipologie, su cui il tecnico opera prevalentemente (Biomasse per usi energetici-Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS-Sistemi solari termici-Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici);

RITENUTO quindi necessario approvare lo "Standard formativo e professionale per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - FER", come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATO il comma 7 dell'art. 15 del D.lgs. 28/2011 che prevede che i titoli di qualificazione professionale di installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER), acquisiti a seguito del superamento positivo del percorso come stabilito nell'Allegato A), siano resi accessibili al pubblico per via informatica;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto in stretto raccordo con la DG Ambiente, Energia e Reti, sentite altresì le camere di commercio e le associazioni interessate;

VISTA la legge regionale n. 20/08 e i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di approvare lo "Standard formativo e professionale per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - FER", di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che i percorsi formativi, finalizzati all'acquisizione del requisito tecnico professionale ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, possono essere attivati esclusivamente dagli enti accreditati all'Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi, che siano altresì in possesso dei laboratori nonché del corpo docente specifico per le discipline tecniche, come esplicitamente previsto nelle Linee Guida approvate in



Regione Lombardia

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 gennaio 2013;

3. di stabilire che, fermo restando l'unicità della figura professionale, per ciascun percorso di tecnico installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili deve identificarsi uno specifico indirizzo con riferimento a specifiche tipologie sui quali il tecnico opera prevalentemente (Biomasse per usi energetici - Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS - Sistemi solari termici - Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici);
4. di stabilire che al termine del percorso formativo di aggiornamento, gli accreditati siano tenuti a inviare per via telematica al registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, ai fini dell'adeguamento automatico delle posizioni d'impresa e dell'inserimento nel fascicolo elettronico d'impresa, gli attestati dei nominativi dei soggetti che hanno concluso positivamente i percorsi di aggiornamento di installatore e manutentore straordinario di impianti FER, secondo le modalità telematiche che saranno definite successivamente
5. di stabilire che tutti i soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4, 1° comma, lettere a), b) e c), del DM 37/2008 sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni tre anni che decorrono dal 1 agosto 2013, come previsto nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto;
6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente
Ada Fiore
Ada Fiore